

IL PNRR E I CONTRATTI PUBBLICI

Il Decreto legge 16 luglio 2020 n. 76 ha introdotto previsioni di semplificazioni per gli affidamenti dei contratti pubblici sopra e sotto soglia. La finalità degli interventi, esplicitata dal legislatore, è quella di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e fronteggiare le ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale da COVID 19. Il legislatore, nonostante le deroghe introdotte, ha comunque fatto salve le misure di trasparenza per tutti gli atti delle procedure di affidamento semplificate.

Il Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 in parte ha inciso sul regime ordinario dei contratti pubblici. In parte è intervenuto sulla normativa derogatoria già introdotta dal d.l. 76/2020 e su altre disposizioni derogatorie in materia come il d.l. 32/2019.

Tale insieme di norme ha creato una legislazione speciale con il conseguente rischio di amplificare i rischi corruttivi tipici dei contratti pubblici.

Le criticità possono emergere nelle diverse fasi dell'appalto, in quanto:

- nella fase di affidamento possono essere messi in atto comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione alle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti;
- nella fase di affidamento è possibile il rischio di frazionamento, oppure di alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia degli importi degli affidamenti previsti dalla norma;
- nella fase di affidamento può non essere data attuazione alla rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure negoziate;
- nella fase di esecuzione si potrebbe pervenire a comportamenti corruttivi ricorrendo alle modifiche e alle varianti di contratti per conseguire maggiori guadagni, a danno anche della qualità della prestazione resa, in assenza dei controlli previsti dal Codice e dei vincoli imposti dalla disciplina di settore;
- nella fase di esecuzione la disapplicazione del Codice potrebbe creare incertezza in merito all'applicazione della risoluzione del contratto e dei controlli sulla corretta esecuzione dello stesso;
- nella fase di esecuzione si potrebbe avere un aumento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara.

Eventi rischiosi e relative misure di prevenzione (Decreto legge 76/2020 convertito in legge 120/2020)

Norma	Eventi rischiosi	Misure
<p><u>Art. 1 d.l. n. 76/2020 come modificato dal d.l. 77/2021</u> <u>Appalti sotto soglia</u></p> <p>Quando la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 In deroga agli artt. 36, comma 2, e 157 comma 2, del D.lgs. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2,3 e 4 del medesimo art. 1.</p> <p>In particolare: per gli appalti di servizi e forniture di importo fino a 139 mila euro e lavori fino a 150 mila euro affidamento diretto, anche determina a contrarre ex art. 32 comma 2 del Codice, anche senza consultazione di 2 o più OO.EE.</p> <p>N.B. Per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario resta fermo l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della P.A. o ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.</p> <p>Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico della stessa tipologia di CPV, quando in particolare la somma di tali affidamenti superi la soglia di 139 mila.</p> <p>Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la nomina di un RUP non in possesso dei requisiti di cui all'art. 31 del Codice appalti</p> <p>Mancata rotazione incarichi di</p>	<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia.</p> <p>Al fine della individuazione degli indicatori di anomalia sono predisposte le seguenti misure: 1)tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere agli affidamenti in deroga; 2)tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti; 3)tracciamento in base al CPV degli affidamenti posti in essere. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi e se gli affidamenti della stessa natura siano stati artificialmente frazionati.</p> <p>-Link alla pubblicazione del CV del RUP.</p> <p>-Dichiarazione del RUP o del personale di supporto delle eventuali situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 50/2016.</p> <p>Previsione di procedure interne</p>

<p>Per gli appalti di servizi e forniture di valore pari a 139 mila euro e fino alla soglia comunitaria e lavori di valore pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 OO.EE. ove esistenti.</p> <p>Nella scelta degli OO.EE. da invitare alla procedura negoziata si applica un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.</p> <p>Per gli appalti di lavori pari o superiori a 1 milione di euro e fino alla soglia europea procedura negoziata ex art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 10 OO.EE. ove esistenti</p> <p><u>Art. 1 comma 3 D.L. 76/2020</u></p>	<p>RUP</p> <p>Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma.</p> <p>Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare e formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiore a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p> <p>Creazione di accordi tra imprese che intervengono nella competizione al solo fine di presentare offerte artificialmente basse, in modo</p>	<p>che individuino criteri oggettivi di rotazione nella nomina del RUP</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate 2) tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari 3) tracciamento in base al CPV degli affidamenti con procedure negoziate 4) tracciamento delle procedure in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento <p>Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare delle imprese</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara</p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura</p> <p>Pubblicazione degli estremi delle gare in cui è stata applicata l'esclusione automatica delle offerte anomale.</p>
--	--	--

<p>Esclusione automatica offerte anomale nelle procedure aggiudicate al prezzo più basso anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5</p>	<p>da occupare tutti i posizionamenti anomalie consentire, all'impresa che si intende favorire, l'aggiudicazione dell'appalto ad un prezzo leggermente al di sopra della soglia di anomalia così falsata</p>	
<p><u>Art. 2 comma 3 D.L. 76/2020 (modificato dal D.L. 77/2020)</u> <u>APPALTI SOPRA SOGLIA</u></p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. 50/2016 in assenza del ricorrere delle condizioni di estrema urgenza previste dalla norma</p>	<p>Adozione di direttive generali interne con cui la SA fissi criteri da seguire nell'affidamento dei contratti sopra soglia mediante procedure negoziate senza bando</p>
<p>Quando la determina a contrarre o altro atto equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023, utilizzo delle procedure negoziate senza bando ex art. 63 del Codice previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID – 19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati</p>	<p>Possibile incremento del rischio di frazionamento, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la S.A. a ricorrere alle procedure negoziate</p>
<p>è v ti ri</p>		<p>Previsione di specifici indicatori di anomalia tramite le seguenti azioni: 1)tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alla soglia minima a partire dalla quale non si potrebbe più ricorrere alle procedure negoziate 2)tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e aggiudicatari 3)tracciamento in base al CPV degli affidamenti con procedure negoziate 4)tracciamento delle procedure</p>

<p><u>Art. 2 comma 4 D.L. 76/2020</u> <u>Procedure la cui determina a</u> <u>contrarre è stata adottata entro</u> <u>il 31.12.2021. Per queste la</u> <u>deroga continua a valere per le</u> <u>successive fasi di affidamento ed</u> <u>esecuzione del contratto</u></p>	<p>Mancata rotazione degli operatori economici chiamati a partecipare a formulazione di inviti alla procedura ad un numero di soggetti inferiori a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p> <p>Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a variazioni contrattuali con il rischio di comportamenti corruttivi per fare conseguire all'impresa maggiori guadagni</p>	<p>in cui si rileva l'invito ad un numero di operatori economici inferiore a quello previsto dalla norma per le soglie di riferimento</p> <p>Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare anche delle micro, piccole e medie imprese inserite negli elenchi</p> <p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara</p> <p>Pubblicazione dei nominativi degli operatori economici consultati dalla stazione appaltante in esito alla procedura</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nel provvedimento di approvazione di una variante, delle ragioni che hanno dato luogo alla necessità di modificare il contratto iniziale.</p> <p>Comunicazione al RPCT da parte del RUP della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alle ipotesi di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2) proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti 3) variazioni di natura sostanziale a causa di modifiche dell'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario in modo non
---	---	--

	<p>Esecuzione dell'appalto "non a regola d'arte" a causa dell'assenza di adeguati controlli sulla corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali in violazione dei principi di economicità, efficacia, qualità della prestazione e correttezza nell'esecuzione dell'appalto. Ciò al fine di favorire l'appaltatore.</p> <p>Esecuzione delle prestazioni contrattuali attraverso il ricorso ad un subappalto non autorizzato e configurazione del reato previsto dall'art. 21 della Legge 646/1982.</p>	<p>previsto nel contratto iniziale, ovvero a causa di modifiche che estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto</p> <p>Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione, dei provvedimenti di approvazione delle varianti</p> <p>Nomina di un ufficio di Direzione lavori composto da personale competente ed in numero adeguato che possa facilmente presidiare il cantiere effettuando giornalmente controlli sul personale ed i macchinari in uso all'appaltatore e ai subappaltatori e fornitori in generale.</p> <p>Controlli in loco periodici al fine di accertare che le prestazioni siano eseguite dall'aggiudicatario o da un subappaltatore autorizzato. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione appaltante chiedere la risoluzione del contratto ex art. 21 della legge 646/1982.</p>
--	--	---

Norme del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021 relative ai contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR

Norma	Eventi rischiosi	Misure
<p><u>Art. 48 comma 3 D.L. 77/2021</u> <u>Le stazioni appaltanti possono altresì ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, per i settori ordinari, e di cui all'art. 125 per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da</u></p>	<p>Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del D.lgs. 50/2016 in assenza delle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante</p>	<p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto il ricorso alla procedura negoziata senza bando per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione</p>

circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR

Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile alla incapacità di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli interventi

Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico

Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza

Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti cospicui al soggetto non aggiudicatario

appaltante, per cui i termini anche abbreviati previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Il richiamo alle condizioni di urgenza non deve essere generico ma supportato da un'analitica trattazione che manifesti l'impossibilità del ricorso alle procedure ordinarie per il rispetto dei tempi di attuazione degli interventi

Previsione di specifici indicatori di anomalia

Tracciare le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando affidate da una medesima amministrazione in un determinato arco temporale.

Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi

A seguito di contenzioso, ricognizione da parte dell'ufficio gare – nell'arco di due anni – sia degli operatori economici che hanno avuto la conservazione del contratto sia di quelli per i quali è stato concesso il risarcimento del danno ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 104/2010. Ciò al fine di verificare la ricorrenza dei medesimi operatori economici, indice di un possibile accordo

Art. 48 comma 4 D.L. 77/2021
Per gli affidamenti PNRR è stata estesa la norma che consente, in caso di impugnativa, l'applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche che limitano la caducazione del contratto favorendo il risarcimento equivalente

<p><u>Art. 48 comma 5 D.L. 77/2021</u> <u>Appalto integrato</u> <u>E'prevista la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica ex art. 23 comma 5 del D.lgs. 50/2016</u></p> <p><u>Subappalto</u> <u>Art.49 D.L.77/2021</u> <u>Modifiche alla disciplina del subappalto</u> <u>La disposizione normativa ha inciso sull'art. 105 del D.lgs. 50/2016, successivamente modificato dalla Legge 23.12.2021 n.238, in particolare rispetto al limite del ricorso al subappalto prevedendo che:</u> <u>a) dall'entrata in vigore del decreto e fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare a quota del 50% dell'importo</u></p>	<p>Rischio connesso alla elaborazione da parte della stazione appaltante di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze.</p> <p>Proposta progettuale elaborata dall'operatore economico in un'ottica di massimizzazione del proprio profitto a detrimento di soddisfacimento dell'interesse pubblico sospeso</p> <p>Incremento del rischio connesso a carenze progettuali che comportino varianti suppletive, sia in sede di redazione del progetto esecutivo che nella successiva fase realizzativa, con conseguenti maggiori costi di realizzazione delle opere e il dilatarsi dei tempi della loro attuazione</p> <p>Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto</p> <p>Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara</p>	<p>collusivo fra gli stessi.</p> <p>Pubblicazione indennizzi concessi ex art. 125 del D.lgs. 104/2010</p> <p>Per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica si raccomanda di attenersi alle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici il 29 luglio 2021.</p> <p>Previsione di indicatori di anomalia, quali tracciare per ogni appalto le varianti in corso d'opera che comportano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)Incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale; 2)Proroghe con incremento dei termini superiori al 25% di quelli inizialmente previsti; 3)variazioni di natura sostanziale anche se contenute nell'importo contrattuale <p>Pubblicazione dei nominativi delle imprese subappaltatrici e degli importi contrattuali</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti preposti a mezzo diffusione di circolari interne sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto</p> <p>Tracciamento degli appalti rispetto ai quali è stato</p>
--	--	---

<p><u>complessivo del contratto;</u> <u>b)dal 1 novembre 2021 è stato</u> <u>eliminato qualsiasi limite</u> <u>predeterminato al subappalto</u></p>	<p>Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma</p> <p>Comunicazione obbligatoria dell'operatore economico relativa ai subcontratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105 comma 2 del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli più stringenti previsti per il subappalto</p>	<p>autorizzato, in un dato arco temporale, il ricorso all'istituto del subappalto. Ciò per consentire all'ente di svolgere, a campione, verifiche della conformità alla norma delle autorizzazioni al subappalto concesse dal RUP</p>
<p><u>Art.50 comma 2 D.L. 77/2021</u> <u>Esecuzione</u> <u>Poteri sostitutivi</u> <u>Conferisce un potere di</u> <u>intervento diretto e semplificato</u> <u>all'organo titolare del potere</u> <u>sostitutivo mediante</u> <u>applicazione di termini dimezzati</u> <u>rispetto agli originari, qualora</u> <u>decorrano inutilmente i termini</u> <u>per la stipula, la consegna lavori</u> <u>ed altri termini anche endo</u> <u>procedimentali. In tali casi il</u> <u>titolare del potere sostitutivo,</u> <u>d'ufficio o su richiesta, esercita</u> <u>tale potere entro un termine pari</u> <u>alla metà di quello previsto per la</u> <u>conclusione del procedimento.</u> <u>Questo al fine di garantire il</u> <u>rispetto dei tempi previsti per</u> <u>l'attuazione del PNRR</u></p>	<p>Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati</p>	<p>Verifica da parte del RUP del rispetto degli adempimenti di legge da parte del DL/DEC con riferimento allo svolgimento della vigilanza in sede esecutiva con specifico riguardo ai subappalti autorizzati ed ai subcontratti comunicati</p>
	<p>Mancata attivazione del potere sostitutivo ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis della legge 241/1990 con conseguenti ritardi nell'attuazione del PNRR al fine di favorire interessi particolari</p>	<p>Link alla pubblicazione sul sito istituzionale del nominativo e dei riferimenti del titolare del potere sostitutivo</p>
	<p>Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi</p>	<p>Dichiarazione da parte del soggetto titolare del potere sostitutivo delle eventuali situazioni di conflitto di interessi</p>
	<p>Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici</p>	<p>Previsione di indicatori di anomalia, quali tracciare gli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di</p>

<p><u>Art.50 comma 4 D.L. 77/2021</u> <u>Premio di accelerazione</u> <u>E' previsto che la stazione appaltante preveda nel bando o nell'avviso di indizione della gara dei premi di accelerazione per ogni giorno di anticipo della consegna dell'opera finita, da conferire mediante lo stesso procedimento utilizzato per l'applicazione delle penali.</u> <u>E' prevista anche una deroga all'art. 113 bis del Codice dei Contratti pubblici al fine di prevedere delle penali più aggressive in caso di ritardato adempimento</u></p>	<p>Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.</p> <p>Accelerazione, da parte dell'appaltatore, comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del corretto adempimento del contratto</p> <p>Accordi fraudolenti del RUP o del DL con l'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare l'applicazione delle penali e/o riconoscere il premio di accelerazione</p> <p>Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori</p>	<p>verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di attivare il potere sostitutivo nei casi di accertato ritardo e decorrenza dei termini</p> <p>Comunicazione tempestiva da parte dei soggetti deputati alla gestione del contratto (RUP, DL e DEC) del ricorrere delle circostanze connesse al riconoscimento del premio di accelerazione al fine di consentire le eventuali verifiche del RPCT</p> <p>Previsione di indicatori di anomalia, quali il tracciamento degli affidamenti operati dalla stazione appaltante al fine di verificare la rispondenza delle tempistiche di avanzamento in ragione di quanto previsto dalle norme e dal contratto; ciò con l'obiettivo di procedere ad accertamenti nel caso di segnalato ricorso al premio di accelerazione</p> <p>Sensibilizzazione dei soggetti competenti (RUP, DL, DEC) a mezzo diffusione di circolari sugli adempimenti e la disciplina in ordine alla esecuzione della prestazione al fine del corretto riconoscimento del premio di accelerazione</p> <p>Chiara e puntuale esplicitazione nella determina a contrarre o atto equivalente delle motivazioni che hanno indotto la</p>
<p><u>Art.53 D.L. 77/2021</u> <u>Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. In applicazione della</u></p>		

<p><u>norma le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura negoziata anche per importi superiori alla soglia UE per affidamenti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici, in particolare basati sulla tecnologia cloud, nonché servizi di connettività, la cui determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2026, anche ove ricorra la rapida obsolescenza tecnologica delle soluzioni disponibili tale da non consentire il ricorso ad altra procedura di affidamento</u></p>	<p>economici</p> <p>Carente programmazione pluriennale degli interventi che determina l'insorgere della necessità di usufruire, a guadagno di tempo, di procedure negoziate per importi rilevanti aventi ad oggetto l'acquisto di beni e servizi informatici.</p>	<p>stazione appaltante a ricorrere alla procedura negoziata</p> <p>Previsione di specifici indicatori di anomalia, quali:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)tracciamento degli affidamenti con procedure negoziate. Ciò al fine di verificare se gli operatori economici aggiudicatari siano sempre i medesimi 2)tracciamento delle procedure negoziate che fanno rilevare un numero di inviti ad operatori economici inferiore a 5 3)tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati e/o aggiudicatari
<p>Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati operatori economici a discapito di altri</p>	<p>Verifica circa la corretta attuazione del principio di rotazione degli inviti al fine di garantire la parità di trattamento degli operatori economici in termini di effettiva possibilità di partecipazione alle gare, verificando quelli che in determinato arco temporale risultano essere stati con maggiore frequenza invitati o aggiudicatari</p>	<p>Aggiornamento tempestivo degli elenchi su richiesta degli operatori economici che intendono partecipare alla gara</p>
<p></p>	<p></p>	<p>Pubblicazione, all'esito delle procedure, dei nominativi degli operatori economici consultati</p>